

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI TARANTO**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio, e il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA, con sede in Roma Piazza del Gesù 49, in persona del procuratore speciale Carlo Palmeri, assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E


le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- SUNIA in persona di Piero Ranieri
- SICET in persona di Ciro Grillo
- UNIAT in persona di Patrizia Behmann
- ANIA in persona di Walter Angori
- FEDER.CASA CONFISAL in persona di Davide Maldera
- SIAI in persona di Corrado Giustiniani



che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che l'INPGI ha costituito il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA al quale stà gradualmente conferendo tutto il suo patrimonio immobiliare diretto;
- c) che in data 21 ottobre 2014 le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2016 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 con atto del 20.12.2013, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari sia dell'Istituto che del Fondo Immobiliare INPGI;
- d) che in data 05.04.2011 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Taranto, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;



1



e) che, con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Taranto sottoscritto in data 5.04.2011 con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Taranto da loro sottoscritto in data 05.04.2011, accordo scaduto il 31.12.2012 convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2016 concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2016, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente e del Fondo Immobiliare INPGI siti in Taranto, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 05.04.2011, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

Per i contratti aventi decorrenza antecedente all'1.01.2013 troverà applicazione l'accordo integrativo territoriale di Taranto, sottoscritto dall'INPGI, all'epoca vigente; tale accordo verrà applicato anche per le unità immobiliare che sono state già apportate e che verranno apportate al Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2016, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo sarà oggetto di riesame tra le parti.

4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Taranto da loro sottoscritto in data 05.04.2011, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2016, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2016, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li 18/02/2015

INPGI

UPPI

SUNIA

UNIAT

ANIA

INVESTIRE IMMOBILIARE SGR - FONDO INPGI

SICET

FEDER.CASA CONFISAL

SIAI (aderente al SUNIA)

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI BOLZANO**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio, e il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA, con sede in Roma Piazza del Gesù 49, in persona del procuratore speciale Carlo Palmeri, assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E


le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- SUNIA in persona di Piero Ranieri
- SICET in persona di Ciro Grillo
- UNIAT in persona di Patrizia Behmann
- ANIA in persona di Walter Angori
- FEDER.CASA CONFSAL in persona di Davide Maldera
- SIAI in persona di Corrado Giustiniani


che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che l'INPGI ha costituito il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA al quale stà gradualmente conferendo tutto il suo patrimonio immobiliare diretto;
- c) che in data 21 ottobre 2014 le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2016 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 con atto del 20.12.2013, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari sia dell'Istituto che del Fondo Immobiliare INPGI;
- d) che in data 20.12.2013 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Bolzano con il quale è stato prorogato al 31.12.2013 l'accordo integrativo territoriale di Bolzano sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;



1



e) che, con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Bolzano sottoscritto in data 19.04.2004 con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Bolzano da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, accordo scaduto in data 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2016, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente e del Fondo Immobiliare INPGI siti in Bolzano, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 19.04.2004, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), riaccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

Per i contratti aventi decorrenza antecedente all'1.01.2014 troverà applicazione l'accordo integrativo territoriale di Bolzano, sottoscritto dall'INPGI, all'epoca vigente; tale accordo verrà applicato anche per le unità immobiliare che sono state già apportate e che verranno apportate al Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2016, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo sarà oggetto di riesame tra le parti.

4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Bolzano da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2016, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.20014 fino al 31.12.2016, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li 18/02/2015

INPGI

INVESTIRE IMMOBILIARE SGR - FONDO INPGI

UPPI

SUNIA

SICET

UNIAT

ANIA

FEDER.CASA CONFSAL

SIAI (aderente al SUNIA)

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI)**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio, e il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA, con sede in Roma Piazza del Gesù 49, in persona del procuratore speciale Carlo Palmeri, assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E


le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- SUNIA in persona di Piero Ranieri
- SICET in persona di Ciro Grillo
- UNIAT in persona di Patrizia Behmann
- ANIA in persona di Walter Angori
- FEDER.CASA CONFISAL in persona di Davide Maldera
- SIAI in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data 29 luglio 2014 le unità immobiliari di proprietà dell'INPGI site in Campi Bisenzio sono state apportate al FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA;
- c) che in data 21 ottobre 2014 le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2016 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 con atto del 20.12.2013, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari del Fondo Immobiliare INPGI;
- d) che in data 20.12.2013 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Campi Bisenzio con il quale è stato prorogato al 31.12.2013 l'accordo integrativo territoriale di Campi Bisenzio sottoscritto in data 10.10.2007, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;



e) che, con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Campi Bisenzio sottoscritto in data 10.10.2007 con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Campi Bisenzio da loro sottoscritto in data 10 ottobre 2007, accordo scaduto in data 31.12.2007 e già prorogato fino al 31.12.2013 convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2016, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, relativi agli immobili di proprietà del Fondo Immobiliare INPGI siti in Campi Bisenzio, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 10.10.2007, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.
3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2016, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo sarà oggetto di riesame tra le parti.
4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Campi Bisenzio da loro sottoscritto in data 10 ottobre 2007, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2016, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li 19/02/2015

INPGI

INVESTIRE IMMOBILIARE SGR - FONDO INPGI

UPPI

SUNIA

SICET

UNIAT

ANIA

FEDER.CASA CONFISAL

SIAI (aderente al SUNIA)

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI MESSINA**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio, e il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA, con sede in Roma Piazza del Gesù 49, in persona del procuratore speciale Carlo Palmeri, assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E


le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- SUNIA in persona di Piero Ranieri
- SICET in persona di Ciro Grillo
- UNIAT in persona di Patrizia Behmann
- ANIA in persona di Walter Angori
- FEDER.CASA CONFSAL in persona di Davide Maldera
- SIAI in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data 29 luglio 2014 le unità immobiliari di proprietà dell'INPGI site in Messina sono state apportate al FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA;
- c) che in data 21 ottobre 2014 le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2016 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 con atto del 20.12.2013, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari del Fondo Immobiliare INPGI;
- d) che in data 5.04.2011 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Messina, con il quale è stato prorogato al 31.12.2012 l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Messina sottoscritto in data 16/07/2002, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;



TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Messina da loro sottoscritto in data 16 luglio 2002, accordo scaduto e già prorogato fino al 31.12.2013, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2016, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2016, relativi agli immobili di proprietà del Fondo Immobiliare INPGI siti in Messina, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 16.07.2002, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2016, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo sarà oggetto di riesame tra le parti.

Roma, li 19/02/2015

INPGI

INVESTIRE IMMOBILIARE SGR - FONDO INPGI

UPPI

SUNIA

SICET

UNIAT

ANIA

FEDER.CASA CONFISAL

SIAI (aderente al SUNIA)

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI MILANO**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio, e il **FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA**, con sede in Roma Piazza del Gesù 49, in persona del procuratore speciale Carlo Palmeri, assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E


le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- **SUNIA** in persona di Piero Ranieri
- **SICET** in persona di Ciro Grillo
- **UNIAT** in persona di Patrizia Behmann
- **ANIA** in persona di Walter Angori
- **FEDER.CASA CONFISAL** in persona di Davide Maldera
- **SIAI** in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che l'INPGI ha costituito il **FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA** gestito da **INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA** al quale stà gradualmente conferendo tutto il suo patrimonio immobiliare diretto;
- c) che in data 21 ottobre 2014 le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2016 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 con atto del 20.12.2013, per addvenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari sia dell'Istituto che del Fondo Immobiliare INPGI;
- d) che in data 20.12.2013 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Milano, (accordo sottoscritto in base all'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e al Decreto Ministeriale 5.3.1999) con il quale è stato prorogato al 31.12.2013 l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Milano sottoscritto in data 09.05.2006, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;



TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Milano da loro sottoscritto in data 9 maggio 2006, accordo scaduto e già prorogato fino al 31.12.2013, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2016, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente e del Fondo Immobiliare INPGI siti in Milano, sono quelli indicati all'art. 2 comma b) dell'accordo del 09.05.2006, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), riaccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

Per i contratti aventi decorrenza antecedente all'1.01.2014 troverà applicazione l'accordo integrativo territoriale di Milano, sottoscritto dall'INPGI, all'epoca vigente; tale accordo verrà applicato anche per le unità immobiliare che sono state già apportate e che verranno apportate al Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2016, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo sarà oggetto di riesame tra le parti.

4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Milano da loro sottoscritto in data 9 maggio 2006, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2016, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li 19/02/2015

INPGI

INVESTIRE IMMOBILIARE SGR - FONDO INPGI

UPPI

SUNIA

SICET

UNIAT

ANIA

FEDER.CASA CONFESAL

SIAI (aderente al SUNIA)

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI NAPOLI**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio, e il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA, con sede in Roma Piazza del Gesù 49, in persona del procuratore speciale Carlo Palmeri, assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E


le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- SUNIA in persona di Piero Ranieri
- SICET in persona di Ciro Grillo
- UNIAT in persona di Patrizia Behmann
- ANIA in persona di Walter Angori
- FEDER.CASA CONFSAL in persona di Davide Maldera
- SIAI in persona di Corrado Giustiniani


che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che l'INPGI ha costituito il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA al quale stà gradualmente conferendo tutto il suo patrimonio immobiliare diretto;
- c) che in data 21 ottobre 2014 le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2016 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 con atto del 20.12.2013, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari sia dell'Istituto che del Fondo Immobiliare INPGI;
- d) che in data 20.12.2013 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Napoli con il quale è stato prorogato al 31.12.2013 l'accordo integrativo territoriale di Napoli sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;



1



e) che con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Napoli sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Napoli da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, accordo scaduto in data 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2016, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente e del Fondo Immobiliare INPGI siti in Napoli, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 19.04.2004, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

A detta tabella devono intendersi aggiunti gli immobili dell'Istituto siti in Via S. Maria a Cappella Vecchia n. 8 per i quali le parti hanno già stabilito nell'accordo del 10.10.2007 un canone unitario, anche quest'ultimo da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT.

Per i contratti aventi decorrenza antecedente all'1.1.2014 troverà applicazione l'accordo integrativo territoriale di Napoli, sottoscritto dall'INPGI, all'epoca vigente; tale accordo verrà applicato anche per le unità immobiliare che sono state già apportate e che verranno apportate al Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2016, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo sarà oggetto di riesame tra le parti.

4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Napoli da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2016, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li 19/02/2015

INPGI

INVESTIRE IMMOBILIARE SGR - FONDO INPGI

UPPI

SUNIA

SICET

UNIAT

FEDER.CASA CONFESAL

ANIA

SIAI (aderente al SUNIA)


**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio, e il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA, con sede in Roma Piazza del Gesù 49, in persona del procuratore speciale Carlo Palmeri, assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- SUNIA in persona di Piero Ranieri
- SICET in persona di Ciro Grillo
- UNIAT in persona di Patrizia Behmann
- ANIA in persona di Walter Angori
- FEDER.CASA CONFSAL in persona di Davide Maldera
- SIAI in persona di Corrado Giustiniani 


che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che l'INPGI ha costituito il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA al quale stà gradualmente conferendo tutto il suo patrimonio immobiliare diretto;
- c) che in data 21 ottobre 2014 le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2016 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 con atto del 20.12.2013, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari sia dell'Istituto che del Fondo Immobiliare INPGI;
- d) che in data 05.04.2011 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di S. Lazzaro di Savena con il quale è stato prorogato al 31.12.2012 l'accordo integrativo territoriale per il Comune di S. Lazzaro di Savena sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;



1



e) che con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di S. Lazzaro di Savena sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di S. Lazzaro di Savena da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, accordo scaduto in data 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2016, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2016, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente e del Fondo Immobiliare INPGI siti in S. Lazzaro di Savena, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 19.04.2004, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), riaccredita alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.
Per i contratti aventi decorrenza antecedente all'1.01.2013 troverà applicazione l'accordo integrativo territoriale di S. Lazzaro di Savena, sottoscritto dall'INPGI, all'epoca vigente; tale accordo verrà applicato anche per le unità immobiliare che sono state già apportate e che verranno apportate al Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola.
3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2016, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo sarà oggetto di riesame tra le parti.
4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di S. Lazzaro di Savena da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2016, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2016, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li 19/02/2015

INPGI

INVESTIRE IMMOBILIARE SGR - FONDO INPGI

UPPI

SUNIA

SICET

UNIAT

ANIA

FEDER.CASA CONFESAL

SIAI (aderente al SUNIA)

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI TORINO**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio, e il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA, con sede in Roma Piazza del Gesù 49, in persona del procuratore speciale Carlo Palmeri, assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- SUNIA in persona di Piero Ranieri
- SICET in persona di Ciro Grillo
- UNIAT in persona di Patrizia Behmann
- ANIA in persona di Walter Angori
- FEDER.CASA CONFISAL in persona di Davide Maldera
- SIAI in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che l'INPGI ha costituito il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA al quale stà gradualmente conferendo tutto il suo patrimonio immobiliare diretto;
- c) che in data 21 ottobre 2014 le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2016 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 con atto del 20.12.2013, per addvenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari sia dell'Istituto che del Fondo Immobiliare INPGI;
- d) che in data 20.12.2013 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Torino con il quale è stato prorogato al 31.12.2013 l'accordo integrativo territoriale di Torino sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

e) che, con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Torino sottoscritto in data 19.04.2004 con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Torino da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, accordo scaduto in data 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2016, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente e del Fondo Immobiliare INPGI siti in Torino, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 19.04.2004, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

Per i contratti aventi decorrenza antecedente all'1.1.2014 troverà applicazione l'accordo integrativo territoriale di Torino, sottoscritto dall'INPGI, all'epoca vigente; tale accordo verrà applicato anche per le unità immobiliare che sono state già apportate e che verranno apportate al Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2016, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo sarà oggetto di riesame tra le parti.

4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Torino da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2016, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li 18/02/2015

INPGI

INVESTIRE IMMOBILIARE SGR - FONDO INPGI

UPPI

SUNIA

SICET

UNIAT

ANIA

FEDER.CASA CONFESAL

SIAI (aderente al SUNIA)

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI BOLOGNA**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio, e il **FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA**, con sede in Roma Piazza del Gesù 49, in persona del procuratore speciale Carlo Palmeri, assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E


le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- **SUNIA** in persona di Piero Ranieri
- **SICET** in persona di Ciro Grillo
- **UNIAT** in persona di Patrizia Behmann
- **ANIA** in persona di Walter Angori
- **FEDER.CASA CONFSAL** in persona di Davide Maldera
- **SIAI** in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che l'INPGI ha costituito il **FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA** gestito da **INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA** al quale stà gradualmente conferendo tutto il suo patrimonio immobiliare diretto;
- c) che in data 21 ottobre 2014 le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2016 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 con atto del 20.12.2013, per addvenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari sia dell'Istituto che del Fondo Immobiliare INPGI;
- d) che in data 20.12.2013 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Bologna con il quale è stato prorogato al 31.12.2013 l'accordo integrativo territoriale di Bologna sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;



e) che con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Bologna sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Bologna da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, accordo scaduto in data 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2016, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente e del Fondo Immobiliare INPGI siti in Bologna, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 19.04.2004, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

Per i contratti aventi decorrenza antecedente all'1.01.2014 troverà applicazione l'accordo integrativo territoriale di Bologna, sottoscritto dall'INPGI, all'epoca vigente; tale accordo verrà applicato anche per le unità immobiliare che sono state già apportate e che verranno apportate al Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2016, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo sarà oggetto di riesame tra le parti.

4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Bologna da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2016, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li 18/02/2015

INPGI

INVESTIRE IMMOBILIARE SGR - FONDO INPGI

UPPI

SUNIA

SICET

UNIAT

ANIA

FEDER.CASA CONFISAL

SIAI (aderente al SUNIA)

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI CAGLIARI**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio, e il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA, con sede in Roma Piazza del Gesù 49, in persona del procuratore speciale Carlo Palmeri, assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E


le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- SUNIA in persona di Piero Ranieri
- SICET in persona di Ciro Grillo
- UNIAT in persona di Patrizia Behmann
- ANIA in persona di Walter Angori
- FEDER.CASA CONFESAL in persona di Davide Maldera
- SIAI in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che l'INPGI ha costituito il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA al quale stà gradualmente conferendo tutto il suo patrimonio immobiliare diretto;
- c) che in data 21 ottobre 2014 le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2016 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 con atto del 20.12.2013, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari sia dell'Istituto che del Fondo Immobiliare INPGI;
- d) che in data 05.04.2011 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Cagliari con il quale è stato prorogato al 31.12.2012 l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Cagliari sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;



e) che con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per l'area metropolitana di Cagliari sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Cagliari da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, accordo scaduto in data 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2016, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2016, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente e del Fondo Immobiliare INPGI siti in Cagliari, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 19.04.2004, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.


Per i contratti aventi decorrenza antecedente all'1.01.2013 troverà applicazione l'accordo integrativo territoriale di Cagliari, sottoscritto dall'INPGI, all'epoca vigente; tale accordo verrà applicato anche per le unità immobiliare che sono state già apportate e che verranno apportate al Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2016, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo sarà oggetto di riesame tra le parti.

4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Cagliari da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2016, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2016, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).


Roma, li 13/02/2015


INPGI 

INVESTIRE IMMOBILIARE SGR - FONDO INPGI 

UPPI 


SUNIA 

SICET 

UNIAT 

ANIA 

FEDER.CASA CONFISAL 

SIAI (aderente al SUNIA) 


**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI BARI**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio, e il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA, con sede in Roma Piazza del Gesù 49, in persona del procuratore speciale Carlo Palmeri, assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E



le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- | | |
|-----------------------|---|
| - SUNIA | in persona di Piero Ranieri |
| - SICET | in persona di <i>Ciro Grillo</i>  |
| - UNIAT | in persona di Patrizia Behmann |
| - ANIA | in persona di Walter Angori |
| - FEDER.CASA CONFISAL | in persona di Davide Maldera |
| - SIAI | in persona di Corrado Giustiniani |

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che l'INPGI ha costituito il FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA al quale stà gradualmente conferendo tutto il suo patrimonio immobiliare diretto;
- c) che in data 21 ottobre 2014 le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2016 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 con atto del 20.12.2013, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari sia dell'Istituto che del Fondo Immobiliare INPGI;
- d) che in data 20.12.2013 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Bari con il quale è stato prorogato al 31.12.2013 l'accordo integrativo territoriale di Bari sottoscritto in data 10.10.2007, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;



e) che, con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Bari sottoscritto in data 10.10.2007 con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Bari da loro sottoscritto in data 10 ottobre 2007, accordo scaduto in data 31.12.2007, e già prorogato fino al 31.12.2013, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2016, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente e del Fondo Immobiliare INPGI siti in Bari, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 10.10.2007, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), riaccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.


Per i contratti aventi decorrenza antecedente all'1.01.2014 troverà applicazione l'accordo integrativo territoriale di Bari, sottoscritto dall'INPGI, all'epoca vigente; tale accordo verrà applicato anche per le unità immobiliare che sono state già apportate e che verranno apportate al Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2016, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo sarà oggetto di riesame tra le parti.


4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Bari da loro sottoscritto in data 10 ottobre 2007, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2016, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).


Roma, li 13/02/2015


INPGI 

INVESTIRE IMMOBILIARE SGR - FONDO INPGI 

UPPI 


SUNIA 

SICET 

UNIAT per Augusto Pannella 

ANIA 

FEDER.CASA CONFSAI 

SIAI (aderente al SUNIA) 

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI LIVORNO**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio, e il **FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA** gestito da **INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA**, con sede in Roma Piazza del Gesù 49, in persona del procuratore speciale Carlo Palmeri, assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E


le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- **SUNIA** in persona di Piero Ranieri
- **SICET** in persona di Ciro Grillo
- **UNIAT** in persona di Patrizia Behmann
- **ANIA** in persona di Walter Angori
- **FEDER.CASA CONFISAL** in persona di Davide Maldera
- **SIAI** in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che l'INPGI ha costituito il **FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA** gestito da **INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA** al quale stà gradualmente conferendo tutto il suo patrimonio immobiliare diretto;
- c) che in data 21 ottobre 2014 le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2016 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2013 con atto del 20.12.2013, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari sia dell'Istituto che del Fondo Immobiliare INPGI;
- d) che in data 20.12.2013 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Livorno con il quale è stato prorogato al 31.12.2013 l'accordo integrativo territoriale di Livorno sottoscritto in data 10.10.2007, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;



e) che, con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Livorno sottoscritto in data 10.10.2007 con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Livorno da loro sottoscritto in data 10 ottobre 2007, accordo scaduto in data 31.12.2007 e già prorogato fino al 31.12.2013 convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2016, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente e del Fondo Immobiliare INPGI siti in Livorno, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 10.10.2007, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

Per i contratti aventi decorrenza antecedente all'1.01.2014 troverà applicazione l'accordo integrativo territoriale di Livorno, sottoscritto dall'INPGI, all'epoca vigente; tale accordo verrà applicato anche per le unità immobiliare che sono state già apportate e che verranno apportate al Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2016, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo sarà oggetto di riesame tra le parti.

4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Livorno da loro sottoscritto in data 10 ottobre 2007, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2016, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li 18/02/2015

INPGI

INVESTIRE IMMOBILIARE SGR - FONDO INPGI

UPPI

SUNIA

SICET

UNIAT

ANIA

FEDER.CASA CONFESAL

SIAI (aderente al SUNIA)